

Assicurazione Incendio per immobili oggetto di finanziamento

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Incendio Mutui

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare le garanzie assicurativa contro il rischio "Incendio" per le costruzioni immobiliari poste a garanzia del finanziamento erogato da un Istituto di Credito e costituite da fabbricati anche in corso di costruzione o porzioni di fabbricato destinati a: civili abitazioni; studi professionali; attività commerciali, rurali o artigianali.



Che cosa è assicurato?

È assicurato il rischio dell'INCENDIO e le garanzie accessorie.

In particolare, è assicurato:

- ✓ incendio con sviluppo di fiamma,
- ✓ azione diretta del fulmine,
- ✓ esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi;
- ✓ fuoriuscita di fumo a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini;
- ✓ urto di veicoli stradali compresi i guasti e le spese sostenute per impedire la propagazione.

Sono inoltre operanti le garanzie:

- ✓ Fumo (Garanzia complementare A);
- ✓ Parificazione danni (Garanzia complementare B);
- ✓ Buona Fede (Condizione aggiuntiva E);
- ✓ Fabbricati in corso di costruzione (Condizione aggiuntiva F).

A libera scelta del Cliente, la polizza può essere completata dall'inserimento delle garanzie:

- ✓ Acqua condotta per i danni da allagamento, bagnamento o spargimento d'acqua provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato (Condizione particolare G);
- ✓ Colaggio impianti automatici di estinzione i danni cagionati agli enti assicurati a seguito di rottura accidentale di impianti automatici di estinzione (Condizione particolare H);
- ✓ Anticipo indennizzi quale acconto dell'importo a seguito di sinistro (Condizione particolare I);
- ✓ Ricorso Terzi (Condizione particolare L);
- ✓ Eventi atmosferici come uragani, bufere, trombe d'aria, bagnamenti causati da pioggia o grandine penetrata attraverso rotture o lesioni del tetto o dei serramenti; danni alle vetrate o ai serramenti provocati dalla grandine (Condizione particolare M);
- ✓ Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio o terrorismo (Condizione particolare N).



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- ✗ causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- ✗ di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Assicurazione parziale: Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate aumentati del 15%, HDI risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
- ! Limite massimo dell'indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile, per nessun titolo HDI potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano in fabbricati posti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale o in unica soluzione per le polizze poliennali a premio unico. Il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello delle coperture a premio unico, non può essere inferiore a € 150,00.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo o con durata poliennale. Qualora la polizza sia con durata poliennale a premio unico anticipato, la stessa non è soggetta a tacito rinnovo.

Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo (è indicato nella Scheda di polizza "Tacito rinnovo: NO") o con polizza disdettata, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale

Il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza. Nel caso di contratti di durata pluriennale, l'Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell'annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.

Estinzione anticipata – Portabilità

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato dei costi amministrativi e di intermediazione oltre che alle imposte governative.

In alternativa la Società, su richiesta del debitore/assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Diritto di ripensamento

Per i contratti stipulati tramite internet o altri canali telematici, cioè in caso di contratti con vendita a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere dal contratto stesso e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti dalla Compagnia e degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente stesso.

In caso di sinistro

In caso di sinistro, sia il Contraente che HDI hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso per il periodo di rischio non corso.